

Legge regionale 19 dicembre 1996, n.94

Modifiche alla L.R. 8 ottobre 1992, n. 49 recante interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie

ARTICOLO 1

(Inserimento dell'art. 7 bis della LR 8 ottobre 1992, n. 49)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, e' inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Fondo presso l'Istituto per il Credito Sportivo)

1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 2, la Regione puo' costituire un apposito fondo a contabilita' separata presso l'Istituto per il Credito Sportivo che lo gestisce nelle forme indicate in un'apposita convenzione.
2. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dei contributi in conto interessi per gli interventi ai quali l'Istituto per il Credito Sportivo non abbia potuto concedere il mutuo, per inadempienze del beneficiario, entro i termini stabiliti nel programma regionale di cui all'art. 2.
3. Le disponibilita' derivanti dai pronunciamenti di decadenza sono destinate al rifinanziamento del fondo di cui al comma 1."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 15 della LR n. 49/92)

1. Il comma 1, dell'art. 15 della LR 8 ottobre 1992 n. 49 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli impianti di cui all'art. 12 gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro il 31 dicembre 1997."